



## **CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO**

### **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

#### **ART. 1**

##### **Istituzione**

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise, il Consiglio del personale tecnico – amministrativo, organo collegiale di rappresentanza, che dura in carica tre anni ed è composto da 7 membri.

#### **ART. 2**

##### **Finalità e attribuzioni**

1. Il Consiglio, al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione della rappresentanza del personale all'organizzazione del lavoro:
  - a) cura l'informazione del personale tecnico – amministrativo attraverso opportuni strumenti;
  - b) formula proposte in materia di organizzazione e formazione del personale tecnico-amministrativo;
  - c) formula proposte sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
  - d) concorre alla realizzazione delle attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero attraverso proposte, progetti, attività di comunicazione, nonché mediante specifiche iniziative;
  - e) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

#### **ART. 3**

##### **Modalità di elezione dei componenti**

1. Per la convocazione del corpo elettorale si rinvia a quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.
2. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università in forza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'elettorato attivo si estende al personale a tempo determinato che, alla data delle votazioni, abbia da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi.
3. L'elettorato passivo spetta esclusivamente al personale tecnico-amministrativo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ateneo.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

---

4. Per le esclusioni si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 21 del Regolamento generale di Ateneo.
5. L'elenco dell'elettorato attivo, compilato sulla base della documentazione esistente agli atti dei competenti uffici dell'Amministrazione, è reso pubblico almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo *on – line* e sul sito web dell'Università in apposita sezione dedicata.
6. La candidatura è presentata, con contestuale deposito della firma, entro e non oltre le ore 12.00 del settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, presso l'Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni della Direzione Generale che procede all'accertamento della validità delle candidature medesime.
7. Le elezioni sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
8. Ogni elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.

### ART. 4

#### **Presidente, Vice-Presidente e Segretario**

1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, nominati in seguito con Decreto Rettorale.
2. La convocazione del Consiglio, per l'elezione di cui al comma precedente, è effettuata dall'Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni della Direzione Generale.
3. In caso di cessazione dal mandato per dimissioni, queste devono essere accettate dal Rettore ed in tal caso la prima votazione dovrà svolgersi non oltre trenta giorni dalla data di cessazione.
4. Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario sono eletti (a scrutinio palese o segreto, se richiesto da almeno un consigliere) a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione e a maggioranza relativa dei presenti nelle votazioni successive. In tal caso le votazioni sono valide se risultano presenti almeno quattro consiglieri.
5. La mozione di sfiducia al Presidente può essere presentata su richiesta di almeno quattro consiglieri e si intende approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
6. Il Presidente ha il compito di:
  - a) curare l'attuazione delle delibere del Consiglio;
  - b) curare i rapporti con gli organi universitari;
  - c) convocare e presiedere il Consiglio e redigere l'ordine del giorno delle sedute anche tenendo conto delle eventuali proposte dei singoli consiglieri;
  - d) regolare e provvedere al buon andamento dei lavori del Consiglio;
  - e) nominare un Segretario supplente in caso di assenza o impedimento del Segretario;
  - f) vigilare sull'osservanza delle leggi dello Stato e dei Regolamenti nei limiti della competenza del Consiglio.
7. Il Vice-Presidente ha il compito di:



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

---

- a) sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
  - b) convocare il Consiglio per l'elezione del Presidente in caso di cessazione del mandato di quest'ultimo per qualsiasi causa.
8. Il Segretario ha il compito di:
- a) redigere i processi verbali delle sedute;
  - b) provvedere alla raccolta e alla pubblicazione di tutti i verbali e degli atti del Consiglio.

### **ART. 5**

#### **Cessazione dalla carica**

1. In caso di dimissione o cessazione del consigliere, subentra, per surroga, il primo dei non eletti, senza necessità di elezioni suppletive. In mancanza di candidati non eletti, si procede a nuove elezioni ed i consiglieri eletti rimangono in carica per la durata residua del mandato.
2. In caso di dimissioni o cessazioni contemporanee che riguardino almeno quattro dei componenti, il Consiglio si intende decaduto ed il Rettore indice nuove elezioni alle quali partecipano tutti gli aventi diritto.

### **ART. 6**

#### **Modalità di convocazione**

1. Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o quando ne facciano motivata istanza almeno tre consiglieri.
2. La convocazione del Consiglio, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante posta elettronica, con indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione ai singoli consiglieri, salvo i casi di comprovata urgenza.
3. La convocazione deve, altresì, indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
4. Le modalità sopra indicate costituiscono condizioni per la validità delle convocazioni.
5. Contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione è posta a disposizione di tutti i componenti del Consiglio, da parte del Segretario, copia dell'eventuale documentazione relativa agli argomenti da trattarsi nell'adunanza.
6. Con comunicazione di posta elettronica, da inviare almeno ventiquattro ore prima della riunione, il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione; entro tale termine è messa a disposizione l'eventuale documentazione relativa.

### **ART. 7**

#### **Validità delle sedute e modifica dell'ordine del giorno**

1. Le sedute del Consiglio, da svolgersi durante l'orario di servizio, in una delle sedi dell'Università degli Studi del Molise, sono valide con la partecipazione di almeno quattro



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

---

componenti. La partecipazione di persone estranee, se non invitate dal Presidente e approvata dal Consiglio, rende invalide le deliberazioni adottate.

2. Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperti i lavori.
3. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un consigliere presente, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti le quali devono essere approvate dal Consiglio.
4. Ai fini della validità delle adunanze del Consiglio, il numero legale deve permanere per l'intera durata delle sedute.

### **ART. 8**

#### **Discussione**

1. La discussione è aperta dal Presidente, illustrando l'argomento o la proposta di delibera, ovvero invitando un consigliere relatore a farlo in sua vece.
2. Il Presidente dirige la discussione e concede la parola ai consiglieri nell'ordine di richiesta; il tempo massimo di ciascun intervento è pari a cinque minuti;
3. I consiglieri, che intervengono nella discussione, possono presentare emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento.
4. Ciascun consigliere può intervenire una sola volta nel corso della discussione di un medesimo argomento, tranne che per un richiamo al regolamento, per un richiamo all'ordine del giorno, per fatto personale, o per dichiarazione di voto.
5. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione. Ogni consigliere può parlare per illustrare le ragioni del suo voto, adducendo anche argomentazioni non espresse nella precedente discussione sull'argomento.
6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno, o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. A richiesta del Presidente, il Consiglio decide su tali richiami.
7. Esaurita la discussione, possono prendere la parola il Presidente o il relatore per eventuali chiarimenti e uno dei presentatori degli eventuali emendamenti alla proposta di delibera per replicare.
8. Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti e passa alla votazione. In caso di votazione per appello nominale, sono consentite le dichiarazioni di voto.
9. Gli eventuali emendamenti su ciascuna proposta sono votati preliminarmente al voto finale.

### **ART. 9**

#### **Votazioni**

1. Le deliberazioni sono validamente assunte con il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

---

2. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale se richiesto dal Presidente o da un consigliere.
3. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate "seduta stante" e s'intendono immediatamente esecutive.
4. Nel caso di irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

### **ART. 10**

#### **Verbali**

1. Le sedute del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario e recano la firma del Presidente (o del Vice- Presidente, nel caso in cui l'abbia sostituito) e del Segretario medesimo.
2. Ciascun verbale di seduta deve riportare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza e chi presiede; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato per iscritto l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione degli argomenti trattati, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che li riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito delle votazioni, nonché gli eventuali interventi e dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato la verbalizzazione nel corso della seduta, facendo pervenire al Segretario, entro cinque giorni dalla seduta, il relativo testo scritto. Sono inserite a verbale ulteriori specificazioni di particolare rilievo circa l'andamento della discussione riguardante argomenti all'ordine del giorno.
3. Il verbale reca esplicita menzione dei voti favorevoli e contrari espressi dai singoli componenti, nonché delle astensioni.
4. Il verbale è inviato, per la ratifica, ai componenti del Consiglio entro quindici giorni successivi alla seduta del Consiglio alla quale il verbale si riferisce.
5. I verbali di ciascuna adunanza sono conservati presso gli Uffici del Coordinamento della Direzione Generale.
6. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici e resi tali mediante idonee forme e mezzi di pubblicità messi a disposizione del Consiglio da parte dell'Amministrazione Universitaria.

### **ART. 11**

#### **Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

### **ART. 12**

#### **Facoltà dei Consiglieri**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

---

1. E' facoltà dei singoli consiglieri, su proposta del Presidente o del Consiglio, effettuare missioni e partecipare a seminari ritenuti interessanti per l'espletamento delle attività istituzionali.

### **ART. 13**

#### **Finanziamento**

1. Il Consiglio può avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al presente Regolamento, di un apposito fondo stanziato ai sensi dell'art. 27, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise.